

PRONUNCIAMENTO

UN IMPORTANTE PRECEDENTE

IMPRESA FUORI PERICOLO

Quanto eccepito dall'avvocato Villani legale della ditta destinataria delle notifiche è stato accolto in toto dai commissari

Tributi, annullati avvisi per oltre 200mila euro

La Commissione tributaria respinge i ricorsi dell'Agenzia entrate

● Rigettati gli appelli dell'Agenzia delle Entrate di Lecce. Con la sentenza della sezione 4 della commissione tributaria regionale della Puglia, sono state accolte le eccezioni di diritto e di merito presentate dall'avvocato Maurizio Villani riguardo ai due avvisi di accertamento riferiti all'anno 2007 per i quali quindi sono stati respinti i due appelli dell'Agenzia delle entrate, con conferma dell'annullamento degli stessi, come già disposto dai primi giudici di merito di Lecce. La cifra notificata alla società ed al socio superava i 200mila euro.

Tale sentenza è importante perché stabilisce che in materia di indagini

bancarie, quando il contribuente assolve il proprio onere della prova con adeguata documentazione, l'Agenzia deve giustificare il proprio accertamento. Altrimenti lo stesso deve essere totalmente annullato. In questo caso, le parti hanno documentato le movimentazioni bancarie anche con le schedine di vincita di scommesse sportive, che hanno pur sempre valore probatorio. Gli atti notori hanno valore anche nel processo tributario, soprattutto se suffragati da altra documentazione e il contribuente aveva fornito la giustificazione di ogni singolo versamento e prelievo

Inoltre, è stato rilevato che la società

contribuente e il socio hanno dimostrato che «si era formato il giudicato esterno in altri giudizi tra le stesse parti, in relazione ad altri periodi di imposta, ma conseguenti sempre soltanto ad accertamenti basati sulla movimentazione dei conti correnti e in cui si era discusso delle stesse questioni oggetto del presente procedimento».

Giurisprudenza e dottrina hanno lungamente dibattuto se l'accertamento circa un determinato periodo d'imposta contenuto in una sentenza passata in giudicato possa estendersi, con l'efficacia dell'articolo 2909 del codice civile, a mente del quale «l'accerta-

mento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti» anche ad altri periodi al di fuori del giudizio che ha dato luogo alla sentenza passata in giudicato».

Anche nel processo tributario ha efficacia il giudicato esterno, in quanto nella controversia in esame la Corte di Cassazione aveva già annullato gli altri avvisi di accertamento relativi agli anni che vanno dal 2003 al 2006.

In definitiva, i principi esposti dai giudici di Bari possono ben essere utilizzati da tutti i contribuenti per contrastare e documentare gli accertamenti bancari fatti dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici fiscali.

TORTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Gli avvisi di accertamento riguardavano tributa Iva, Irap e Tares ma l'azienda finita nel mirino ha ottenuto l'annullamento dell'azione posta in essere dalle Entrate

